



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore OLIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2011

Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è stata introdotta (articolo 4) una disposizione di indubbio valore che prevede testualmente «Fatta eccezione per il Presidente della Repubblica, dopo la cessazione dall'ufficio, a favore dei titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 121 della Costituzione, non possono essere utilizzati immobili pubblici, anche ad uso abitativo, né destinato personale pubblico, né messi a disposizione mezzi di trasporto o apparati di comunicazione e di informazione appartenenti ad organi o enti pubblici o da questi comunque finanziati».

Si è inteso - correttamente - imporre un limite alla possibilità che titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica cessati dal loro ufficio possano continuare a godere di *benefit* di varia natura provenienti direttamente o indirettamente dallo Stato.

L'idea di ridurre progressivamente - preservando le esigenze di rappresentanza istituzionale - la gamma di benefici destinati ai detentori di incarichi pubblici in carica o cessati è da apprezzare, soprattutto in un momento - come quello attuale - in cui le difficoltà dell'economia nazionale impongono profonde riforme e sacrifici per le fasce più deboli della popolazione.

Riteniamo quindi che, limitatamente a questo aspetto, la strada intrapresa sia giusta e sia opportuno proseguire con ancora più convinzione in questa direzione.

Al contempo, però, siamo dell'avviso che per il detentore di cariche pubbliche ancora più pericolosi dei benefici che provengono

dallo Stato o da società a partecipazione pubblica - che peraltro sono non soltanto conosciuti ma anche quantificabili - possano essere indebiti vantaggi economici di vario genere, per sé o per altri, che provengano da società controllate anche parzialmente, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da privati, sia che si tratti di persone fisiche sia che si tratti di società, imprese, associazioni, fondazioni eccetera.

Esiste infatti una zona grigia che si colloca tra la condotta integrante i reati di corruzione e concussione e il comportamento lecito, un limbo che, ancorché attualmente non sanzionato e non sanzionabile dal diritto penale, civile o amministrativo, rappresenta certamente una minaccia per l'imparzialità e per il buon andamento della pubblica amministrazione.

Nell'ottica di favorire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, appare fondamentale approvare una legge che introduca precise disposizioni volte a limitare la possibilità per i titolari di incarichi o cariche pubbliche, elettive o conseguite per nomina, anche negli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, non cessati dall'ufficio, di ricevere *sine titulo* benefici di varia natura da soggetti, siano essi persone fisiche, società, associazioni o imprese.

Nel passato - anche recente - sono emersi numerosi episodi che hanno fatto seriamente dubitare della correttezza dell'operato di detentori di incarichi e cariche pubbliche di grande rilievo. L'accettazione, per sé o per altri, di benefici economici di varia natura, quali l'utilizzo di immobili, anche per abitazione, di mezzi di trasporto, di apparati di comunicazione e di informazione o financo di prestazioni in «centri benessere», risulta

intollerabile per i cittadini e lesivo della credibilità delle istituzioni che si rappresentano.

Un uomo politico, qualunque ruolo ricopra, così come ogni funzionario dello Stato, deve astenersi da ogni comportamento ambiguo che possa far sorgere il sospetto che le sue azioni possano essere influenzate o influenzabili, con sacrificio dell'interesse pubblico, e le sue scelte condizionate o condizionabili da portatori di interessi particolari.

Ove - come spesso è accaduto - non sia il dovere morale ad imporre di seguire la via dell'imparzialità, deve essere la legge a costringere il funzionario o l'amministratore pubblico a perseguire esclusivamente il pubblico interesse. Ecco perché si ritiene indi-

spensabile l'introduzione di meccanismi sanzionatori che colpiscano coloro che si rendono colpevoli di condotte non trasparenti.

Le sanzioni devono prevedere specifiche pene pecuniarie e detentive, l'obbligo del risarcimento del danno allo Stato e, in relazione alla gravità della condotta, la sospensione o la decadenza dall'incarico.

Infine, si ritiene che la scelta dello strumento della delega legislativa al Governo si giustifica con la complessità della materia e con l'esigenza di un raccordo con l'apparato amministrativo, che deve dimostrare la sua capacità di riformare il sistema isolando le «mele marce».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme che vietino a coloro che abbiano un rapporto di impiego o di consulenza, di qualunque natura, con lo Stato o gli enti pubblici, e ai titolari di qualsiasi incarico o carica pubblica, elettiva o conseguita per nomina, anche negli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e negli enti previsti dal primo comma dell'articolo 114 della Costituzione, di accettare, gratuitamente, per sé o per altri, benefici economici e utilità di varia natura da società controllate, anche parzialmente, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da persone fisiche, imprese, società, associazioni o fondazioni.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un'ipotesi di reato per la condotta dei soggetti di cui al comma 1 che accettino gratuitamente, per sé o per altri, benefici economici e utilità di varia natura da persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere favorite, direttamente o indirettamente, dall'esercizio delle loro funzioni o dallo svolgimento della loro attività;

b) prevedere per il reato di cui alla lettera *a)* la pena della reclusione da tre mesi a due anni;

c) prevedere un'aggravante quando il beneficio economico è stato ricevuto da persone fisiche o giuridiche che abbiano partecipato a bandi di gara, a procedure selettive operate dall'amministrazione di appartenenza del soggetto beneficiario;

d) prevedere le ipotesi in cui la condotta dei soggetti di cui al comma 1 debba essere sanzionata anche con la sospensione dall'esercizio delle funzioni o con il licenziamento o la decadenza dall'incarico ricoperto.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro della giustizia.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.

